

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
565/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PETRACE
S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/2011 e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (Testo Integrato Trasporto o TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (Testo Integrato Trasporto o TIT 2016-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 13 aprile 2017 (prot. Autorità 14931 e 14932), Associazione Produttori Petrace S.r.l. (di seguito: Associazione Produttori Petrace o reclamante) ha presentato, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, un reclamo nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: e-distribuzione o gestore);
2. con nota del 26 aprile 2017 (prot. Autorità 15408), l'Autorità ha chiesto al reclamante una integrazione al suddetto reclamo;
3. con nota del 27 aprile 2017 (prot. Autorità 15622 del 27/04/2017), il reclamante ha fornito la richiesta integrazione documentale;
4. con nota dell'8 maggio 2017 (prot. Autorità 16573), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo riguardante la mancata applicazione delle agevolazioni tariffarie per i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione relativi a due impianti fotovoltaici siti nel comune di Palmi (RC), aventi codice POD IT001E785855621 e IT001E785855507;
5. con nota del 24 maggio 2017 (prot. Autorità 18484 del 24/05/2017), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
6. con nota del 30 maggio 2017 (prot. Autorità 19011), l'Autorità ha chiesto al reclamante di produrre alcuni documenti e, in particolare, di trasmettere le istanze di esenzione dal pagamento dei corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica all'energia prelevata dai POD IT001E785855621 e IT001E785855507, nonché le perizie redatte da tecnico indipendente, inviate a e-distribuzione in data anteriore al 24 agosto 2016;
7. con nota del 1 giugno 2017 (prot. Autorità 19499 del 01/06/2017), il reclamante ha trasmesso i documenti richiesti dall'Autorità;
8. con nota del 22 giugno 2017 (prot. Autorità 21536), l'Autorità ha chiesto al gestore di fornire le istanze di esenzione dagli oneri di rete e le perizie indipendenti presentate da Associazione Produttori Petrace in data 31 luglio 2015 e in data 24 agosto 2016;
9. con nota del 29 giugno 2017 (prot. Autorità 22568 del 03/07/2017), il gestore ha trasmesso quanto richiesto dall'Autorità con nota del 22 giugno 2017;
10. in data 6 luglio 2017, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni del Testo Integrato Trasporto contenute:
 - per il periodo di regolazione 2012-2015, nell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/2011 (di seguito: TIT 2012-2015);
 - per il periodo di regolazione 2016-2019, nell'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: TIT 2016-2019);

12. a venire in rilievo sono, in particolare, l'articolo 19, comma 1, del TIT 2012-2015 e il corrispondente articolo 16, comma 1, del TIT 2016-2019 i quali prevedono l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi di trasporto relativi all'energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione; i medesimi articoli precisano, poi, al secondo comma, che:
- la suddetta esenzione si applica nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente;
 - ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato di superamento;
13. al riguardo, l'Autorità ha chiarito, con una apposita FAQ pubblicata sul proprio sito internet (http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-faq_tit.htm#corrispettivi), che:
- la verifica del superamento della potenza dichiarata deve essere effettuata facendo riferimento alla potenza massima prelevata nel mese;
 - l'impresa di distribuzione competente è tenuta a verificare il superamento della potenza dichiarata e ad applicare, se del caso, i corrispettivi di trasmissione e distribuzione, sia per gli impianti connessi alla propria rete, che per gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale;
 - per gli operatori che inviano al distributore la certificazione asseverata oltre la data del 30 giugno 2008, le condizioni tariffarie previste dal TIT trovano applicazione entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice.

QUADRO FATTUALE:

14. In data 22 agosto 2012, entravano in esercizio gli impianti fotovoltaici nella titolarità del reclamante, siti nel comune di Palmi (RC), e connessi alla rete di distribuzione di energia elettrica in corrispondenza dei POD IT001E785855621 e IT001E785855507;
15. in data 31 luglio 2015, il reclamante chiedeva al gestore l'esenzione dagli oneri di trasporto per i prelievi di energia destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione dei predetti impianti fotovoltaici; contestualmente alle istanze di esenzione, il reclamante trasmetteva al gestore le certificazioni asseverate da perizie indipendenti di cui al TIT 2012-2015;
16. in data 24 settembre 2015, il gestore comunicava al reclamante *“di non aver preso in carico la richiesta a causa dell'incompletezza della documentazione ricevuta”*; con la medesima comunicazione, il gestore invitava il reclamante a trasmettere *“l'integrazione dei dati/documenti di seguito evidenziati: La potenza massima della perizia asseverata”*;
17. in data 6 ottobre 2015, il reclamante comunicava al gestore, mediante pec, i valori di potenza da quest'ultimo richiesti;

18. in data 24 agosto 2016, il reclamante trasmetteva al gestore le certificazioni asseverate da perizie indipendenti nella quali si dichiarava che *“la potenza richiesta dai servizi ausiliari ... non supererà la potenza contrattualmente impegnata e disponibile”* (rispettivamente, 3kW e 3,3 kW).

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. Il reclamante lamenta la mancata applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal Testo Integrato Trasporto per i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione relativi ai due impianti fotovoltaici connessi alla rete di distribuzione in corrispondenza dei POD IT001E785855621 e IT001E785855507;
20. in particolare, il reclamante chiede che gli venga riconosciuto il proprio diritto ad essere rimborsato di quanto già versato a titolo di corrispettivo per il servizio di trasporto dall'entrata in esercizio dei propri impianti di produzione (22 agosto 2012).

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

21. Il gestore afferma che, dall'attivazione dei due impianti fotovoltaici (agosto 2012), il reclamante ha richiesto solo in data 31 luglio 2015, l'esenzione dagli oneri di trasporto, allegando, tuttavia, perizie indipendenti prive *“dell'indicazione della potenza massima in prelievo relativa agli impianti ausiliari”*; a tal riguardo, il gestore precisa che, in data 24 settembre 2015, è stato chiesto al reclamante di integrare le richiamate perizie indipendenti mediante l'indicazione della potenza massima destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione;
22. il gestore afferma, inoltre, che in data 6 ottobre 2015, l'integrazione richiesta è stata fornita dal reclamante, senza che venissero però trasmesse le certificazioni asseverate da perizie indipendenti aggiornate con i valori di potenza destinati al funzionamento dei servizi ausiliari;
23. il gestore afferma, in conclusione, che, solo in data 24 agosto 2016, il reclamante ha inviato le certificazioni asseverate attestanti i valori di potenza massima in prelievo e che, pertanto, l'agevolazione tariffaria non può che trovare applicazione dal 1 ottobre 2016.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

24. Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre preliminarmente evidenziare che il Testo Integrato Trasporto (art. 19 del TIT 2012-2015 e art. 16 del TIT 2016-2019) stabilisce che i corrispettivi relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione non sono dovuti nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, come dichiarata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione mediante certificazione asseverata da perizia indipendente; per quanto concerne, invece le tempistiche entro le quali il

distributore è tenuto ad applicare il trattamento tariffario agevolato, come chiarito dall’Autorità nella sopracitata FAQ (cfr. il precedente punto 13), gli operatori hanno diritto all’applicazione delle condizioni tariffarie agevolate a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all’impresa distributrice.

25. In altri termini, affinché trovino applicazione le condizioni tariffarie agevolate previste dalla regolazione (Testo Integrato Trasporto), il soggetto che ha la disponibilità dell’impianto di produzione deve produrre una certificazione asseverata da perizia indipendente che attesti la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione; l’agevolazione tariffaria si applica, infatti, nei limiti del valore di potenza dichiarato nella predetta certificazione; diversamente, laddove la potenza prelevata superi quella dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi di energia elettrica si applicano invece le condizioni previste per i clienti finali per l’intero anno solare nel quale si è verificato il superamento di potenza.
26. Ebbene, nel caso di specie, il reclamante ha trasmesso al gestore le certificazioni asseverate da perizie indipendenti in data 31 luglio 2015 e in data 24 agosto 2016; tuttavia, mentre le certificazioni asseverate inviate a luglio 2015 erano prive dell’indicazione della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione relativi agli impianti fotovoltaici connessi alla rete di distribuzione in corrispondenza dei POD IT001E785855621 e IT001E785855507, con le certificazioni asseverate trasmesse ad agosto 2016 si attestava piuttosto che *“la potenza richiesta dai servizi ausiliari ... non supererà la potenza contrattualmente impegnata e disponibile”*, dichiarata nelle certificazioni medesime, e pari, rispettivamente, a 3 kW e a 3,3 kW;
27. in definitiva, posto che nella fattispecie le certificazioni asseverate da perizie indipendenti, complete dei valori di potenza destinati al funzionamento dei servizi ausiliari, sono state inviate, dal reclamante al gestore, in data 24 agosto 2016, e poiché – come chiarito dall’Autorità – le condizioni tariffarie agevolate trovano applicazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all’impresa distributrice, l’esenzione dagli oneri di trasporto nella specie deve essere applicata dal gestore a decorrere dal mese di ottobre 2016, nel limite di potenza di 3,3 kW;
28. alla luce delle tracciate coordinate regolatorie e fattuali si accerta, dunque, il diritto del reclamante ad ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di corrispettivo a partire dal 1 ottobre 2016

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Associazione Produttori Petrace S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla mancata applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dall’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/2011 e dall’Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel;

2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a.:
 - a. di applicare dal 1 ottobre 2016 le agevolazioni tariffarie per i prelievi di energia destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione relativi agli impianti fotovoltaici siti nel comune di Palmi (RC) e connessi alla rete elettrica di distribuzione in corrispondenza dei POD IT001E785855621 e IT001E785855507;
 - b. di emettere, entro venti giorni dalla notifica della presente decisione, a favore della società fornitrice dell'energia elettrica prelevata da Associazione Produttori Petrace S.r.l. tramite i POD IT001E785855621 e IT001E785855507:
 - i. le fatture di rettifica dei corrispettivi di trasporto dell'energia elettrica prelevata e destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione dal 1 ottobre 2016,
 - ii. le conseguenti note di credito a copertura di quanto versato, a partire dal 1 ottobre 2016, a titolo di corrispettivi di trasporto;
 - c. di verificare – dandone sollecito riscontro all'Autorità – l'avvenuta rettifica, da parte della società fornitrice di energia elettrica, delle fatture emesse dal 1 ottobre 2016 nei confronti di Associazione Produttori Petrace S.r.l., nonché l'avvenuta emissione, a favore di Associazione Produttori Petrace S.r.l., di note di credito equivalenti a quelle di cui alla precedente lettera b;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni